

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

Modifica del 21 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 10 settembre 1969¹ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

visti gli articoli 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale del 20 dicembre 1968³ sulla procedura amministrativa («legge»),

Art. 1 Spese processuali

Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:

- a. la tassa di decisione giusta l'articolo 63 capoverso 4^{bis} della legge;
- b. gli sborsi giusta l'articolo 4;
- c. le eventuali tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti.

Art. 2 Tassa di decisione

¹ Nelle cause senza interesse pecuniario la tassa di decisione è di 100–5000 franchi.

¹ RS 172.041.0

² RS 172.010

³ RS 172.021

² Nelle cause con interesse pecuniario la tassa di decisione è di:

Valore litigioso in franchi	Tassa in franchi
0– 10 000	100– 4 000
10 000– 20 000	500– 5 000
20 000– 50 000	1 000– 6 000
50 000– 100 000	1 500– 7 000
100 000– 200 000	2 000– 8 000
200 000– 500 000	3 000–12 000
500 000–1 000 000	5 000–20 000
1 000 000–5 000 000	7 000–40 000
oltre 5 000 000	15 000–50 000

Art. 3

Abrogato

Art. 4b Spese per le cause prive di oggetto

¹ Se una causa diviene priva d'oggetto le spese processuali sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la causa.

² Se una causa diviene priva di oggetto senza che ciò sia imputabile a una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite.

Art. 8 cpv. 2–4 e 7

² Gli articoli 8–13 del regolamento dell'11 dicembre 2006⁴ sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese ripetibili.

³ e ⁴ Abrogati

⁷ L'autorità può stabilire un'indennità anche se la causa diviene priva di oggetto.

Art. 9 Assistenza giudiziaria

Gli articoli 8–13 del regolamento dell'11 dicembre 2006⁵ sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d'avvocato di una parte che beneficia dell'assistenza giudiziaria.

⁴ RS 173.320.2

⁵ RS 173.320.2

*Art. 12a**Abrogato**Art. 13 cpv. 2 lett. a e b*

² Salvo disposizioni contrarie del diritto federale applicabile per materia, l'autorità che ha pronunciato la decisione può esigere dalle parti:

- a. una tassa di giustizia:
 1. da 100 a 3000 franchi; o
 2. da 200 a 7000 franchi se la causa concerne interessi finanziari importanti, è di una portata straordinaria o presenta difficoltà particolari, se sono implicate più parti o se una parte ha agito in modo temerario;
- b. se del caso tasse di cancelleria giusta gli articoli 14 e seguenti;

Art. 14 Riproduzione di atti scritti

¹ La tassa per la riproduzione di atti scritti è di:

- a. 20 centesimi a pagina fotocopiata formato A4 o A3;
- b. 2 franchi a pagina formato A4 o A3 fotocopiata da fogli rilegati o da formati speciali.

² Se alla parte è addossata una tassa di decisione giusta l'articolo 1 o una tassa di giustizia giusta l'articolo 13 capoverso 2, le tasse di riproduzione per fotocopia di cui al capoverso 1 lettera a sono incluse nella rispettiva tassa.

Art. 15 Esame degli atti di una causa liquidata

La tassa per l'esame degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 30; ove occorra, essa è aumentata della tassa di cui all'articolo 16.

Art. 16 Ricerche

La tassa per le ricerche negli atti di una causa liquidata è di franchi 50 per mezz'ora; ogni frazione di mezz'ora conta come una mezz'ora.

*Art. 17**Abrogato**Art. 18* Legalizzazioni e attestazioni

La tassa per una legalizzazione o un'attestazione è di franchi 40. Se l'attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l'articolo 13.

Titolo precedente l'articolo 19

IIIa Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Art. 19

Si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁶ sugli emolumenti, fatte salve le disposizioni speciali della presente ordinanza.

Art. 20 e 21

Abrogati

II

L'ordinanza dell'11 settembre 2002⁷ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali è modificata come segue:

Titolo precedente l'articolo 12a

Sezione 3: Spese concernenti il gratuito patrocinio

Art.12a

Gli articoli 8–13 del regolamento dell'11 dicembre 2006⁸ sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale sono applicabili per analogia alle spese d'avvocato di una parte che beneficia del gratuito patrocinio.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

21 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶ RS 172.041.1

⁷ RS 830.11

⁸ RS 173.320.2